

**PROPOSTA DI ACCORDO SINDACALE PER IL RECEPIIMENTO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE
DALL'AUTORITÀ GARANTE DELLE CONCORRENZA E DEL MERCATO CON ACCORDO
SINDACALE DELL'11 DICEMBRE 2017 ALLA DISCIPLINA DELLE ANTICIPAZIONI DEL
TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO.**

La Delegazione Trattante dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, costituita ai sensi e per gli effetti della delibera n. 113/01/CONS, e composta da Nicola Sansalone, Loredana Vajano e Arturo Ragozini

e

Le Organizzazioni Sindacali FALBI CONFSAL, SIBC FISAV, FISAC CGIL, FIRST CISL e UILCA UIL rispettivamente rappresentate da Roberto Pompili, Ferdinando Crisafi, Arcangelo Cesaro, Anna Inverso e Paola Ricciuti

VISTO l'art. 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO l'art. 2, comma 28 della legge 14 novembre 1995, n. 481;

VISTO l'art. 4 dell'"*Accordo sindacale per la modifica e l'integrazione della normativa riguardante il trattamento economico e giuridico del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*" dell'11 dicembre 2017, rubricato "*Termini di liquidazione del TFR e dell'IFR – Anticipazioni in conto TFR e IFR*", con il quale è stato previsto che al personale dell'Agcm non si applichi la normativa riguardante il pagamento rateale del TFR e dell'IFR all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, procedendo al pagamento della buonuscita in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla cessazione dal servizio e che ha introdotto nuove causali autorizzative per la concessione di anticipazioni in conto IFR e TFR;

VISTO il punto 9 dell'Accordo sindacale del 28 dicembre 2015 relativo all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, del 9 gennaio 2013, n. 263 e del decreto del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, del 15 luglio 2015, ratificato con delibera n. 37/16/CONS, con cui le parti firmatarie si sono impegnate, tra l'altro, a riallineare la disciplina dell'IFR a quella vigente presso l'AGCM nel rispetto dei vincoli di non discriminazione del personale con contratto a tempo determinato;

VISTA la delibera n. 498/11/CONS, recante "*Regolamento concernente l'indennità di fine rapporto*";

CONVENUTO di procedere ad ulteriori approfondimenti in merito alla possibilità di recepire la previsione di cui al citato art. 4 dell'Accordo Agcm relativa al pagamento della buonuscita in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla cessazione dal servizio;

RITENUTO di procedere al recepimento delle altre modifiche apportate alla disciplina del trattamento di fine rapporto previste dall'Agcm;

RAVVISATA l'opportunità di individuare con maggior dettaglio le causali ulteriori di riconoscimento delle anticipazioni in conto IFR e TFR;

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the document, including "AP", "SL", "R", "C", "1", and "Z".

le parti concordano quanto segue

Art. 1

Anticipazioni in conto IFR e TFR

1. Le anticipazioni possono essere richieste dai dipendenti di ruolo e a tempo determinato che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio senza soluzione di continuità.
2. Le richieste di anticipo sono accolte nel limite del 20% degli aventi titolo e comunque del 10% del numero totale dei dipendenti.
3. L'ammontare dell'anticipo non può in ogni caso superare l'impegno finanziario relativo all'operazione oggetto della domanda del dipendente e si ragguaglia ad un importo fino al 75% dell'indennità di fine rapporto – al netto delle teoriche imposte calcolate sulla base dei parametri riferiti all'intero ammontare – che sarebbe spettata al dipendente interessato ove questi fosse cessato dal servizio il 31 dicembre dell'anno precedente la data di presentazione dell'istanza.
4. Le anticipazioni possono essere richieste più volte nel corso del rapporto di lavoro. Per la presentazione di una nuova istanza deve trascorrere un periodo minimo di due anni dalla data di erogazione dell'ultima anticipazione, con l'esclusione delle sole domande per la fattispecie "spese sanitarie".
5. Oltre alle causali di concessione previste al punto 1.4 dell'allegato alla delibera n. 498/I1/CONS, le anticipazioni sono concesse anche per le ulteriori esigenze di cui al seguente comma 5, per un importo non superiore al 30% di quanto maturato ai sensi del punto 1.2 del citato allegato e di quanto previsto al comma 2.
6. Sono considerate ulteriori esigenze, a titolo tassativo, le seguenti causali:
 - a. Spese per matrimonio/convivenza/separazione del dipendente o di un figlio anche non fiscalmente a carico;
 - b. Acquisti di immobili diversi dalla prima casa;
 - c. Acquisto di beni mobili registrati;
 - d. Estinzione prestiti;
 - e. Formazione dei figli fiscalmente a carico;

Il ricorrere delle esigenze sopra elencate deve essere debitamente dimostrato dal richiedente.

7. Le anticipazioni di cui ai commi 5 e 6 sono accolte in misura pari alla metà del numero massimo di anticipazioni che possono essere erogate nel corso di ciascuna annualità.
8. Le parti concordano che in caso di anticipi IFR per estinzione/riduzione del mutuo ipotecario, l'immobile può essere nella proprietà congiunta del dipendente e del coniuge con qualsiasi ripartizione delle quote.


N R R 2
A A
S S
R R
Z Z

9. La nuova disciplina in materia di anticipazioni ha decorrenza dal mese successivo a quello di ratifica del presente accordo.

Roma/Napoli 21/2 / 2019

Per la Delegazione trattante

Arturo Ragozini




Loredana Vajano




Per le OO.SS.


FALBI-CONFSAL



SIBC-FISAV



FIRST-CISL



FISAC-CGIL



UILCA

